



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data

8 APR. 2008

Protocollo N°

187 665/500000

Allegati N°

Oggetto

D.lgs. 274/2000. Lavoro di pubblica utilità. Richiesta disponibilità a stipulare convenzioni atte a consentire lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Agli Organismi rappresentativi
Associazioni di volontariato
Cooperative Sociali

loro indirizzi

L'art. 54 del D.lgs n. 274 dispone che il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, nella forma di attività non retribuita a favore della collettiva, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti od Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

Tale attività è svolta sulla base di convenzioni, da stipulare con il Presidente del Tribunale.

A tale scopo, il Presidente del Tribunale di Venezia, ha invitato la Regione del Veneto a verificare l'eventuale disponibilità delle associazioni di volontariato e delle cooperative sociali, che operano nel territorio regionale, a stipulare le convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Sono, pertanto, con la presente a chiedere il Vostro intervento per una capillare diffusione, presso gli organismi che rappresentate, dell'allegata nota del Presidente del Tribunale Ordinario di Venezia.

Vi chiedo, cortesemente, di far pervenire alla scrivente Direzione ogni comunicazione al riguardo, per i successivi adempimenti.

In attesa di un Vostro cortese riscontro e nel ringraziare per la disponibilità, porgo cordiali saluti.

Il Dirigente Regionale
- dr. Michele Maglio -

Servizio: Prevenzione delle Devianze - Dirigente: Renato Rubin
Ufficio Carcere e Marginalità Sociale
Responsabile Ufficio: Funzionario Francesca Vingiani
Rio Novo - Dorsoduro 3493 - 30123 VENEZIA
Informazioni: tel. 041/2791343-1412 fax 041/2791410
e-mail: francesca.vingiani@regione.veneto.it

web:
www.regione.veneto.it
www.venetosociale.it

Cester Mirella
Email mirella.cester@regione.veneto.it

Direzione Regionale per i Servizi Sociali



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

- Segreteria della Presidenza -

San Polo 119 - Tel. 041/2402199 Fax 041/2402195

Prot. n. 3823/2007 bl

Venezia, 16-11-2007

Oggetto: D.lgs. 274/2000. Lavoro di Pubblica Utilità.

| |
|--|
| REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE PERVENUTO IL |
| 7 DIC. 2007 |
| GABINETTO DEL PRESIDENTE |

Al Signor Presidente
della Giunta Regionale
Regione VENETO

Al Signor Presidente
della Provincia di **VENEZIA**

Ai Signori Sindaci
dei Comuni del Circondario

per favore ottenere i nominativi

L'art. 54 del D.lgs n. 274 del 28.08.2000 ed il successivo regolamento di cui al Decreto del Ministero della Giustizia in data 26.03.2001 - G.U. 5 aprile n. 80, dispone che il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti od Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

Detta attività è svolta sulla base di convenzioni, il cui testo si allega in copia, da stipulare con il Presidente del Tribunale, a tale scopo delegato dal Ministero della Giustizia.

Tutto ciò premesso, si chiede la disponibilità di codesti Enti, alla stipula delle convenzioni di che trattasi.

Si invitano altresì le SS.LL. a comunicare, nell'ambito delle rispettive competenze, se vi sono degli Enti od Organizzazioni interessati alla stipula della convenzione di che trattasi.

Ulteriori eventuali informazioni possono essere richieste al Cancelliere C1 Sig.ra Bianca PICIOCCHI, tel. 041-2402199.

Restando in attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti.

2007

Il Presidente
A. PASSANNANTE



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso

che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti, o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra il Ministro della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott., Presidente del Tribunale di Venezia, giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, sig., si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

.....
.....
.....
.....

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone proposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art.8

La presente convenzione avrà la durata di a decorrere da

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Sottoscrizione

Venezia,

Art.1

L'ente consente che n..... condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.